

**COMUNE DI MAGLIONE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257  
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

C O P I A

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 9 del 28 marzo 2019**

---

**OGGETTO: Aliquote della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.**

---

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	[X]	[ ]
2. FIORENZA Franca	[X]	[ ]
3. GARRONE Diego	[X]	[ ]
4. SANTIA' Simona	[X]	[ ]
5. CAUSONE Silvia	[X]	[ ]
6. CAVALLO Francesco	[X]	[ ]
7. ARROBBIO Valeria Maria	[X]	[ ]
Totale PRESENTI/ASSENTI:	7	0

Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to Pier Franco CAUSONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Pier Franco CAUSONE

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTI** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

**VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili "*;

**DATO ATTO** che il comma 26 della L. 208/2015 aveva disposto la " sospensione del potere delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015 ;

**CHE** tale sospensione, inizialmente prevista per l'anno 2016 e poi prorogata al 2017, dall'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge 232/2016, è stato ulteriormente prorogata al 2018 dal comma 37 della legge di bilancio 2018 ( L. 27.12.2017, n. 205 ), fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) ;

**DATO ATTO** che nella Legge di Bilancio 2019 non è più previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali ;

**RITENUTO** tuttavia di proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l'anno 2019, le aliquote applicate nell'anno 2018 ;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U., serie generale, n.28 del 02.02.2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio 2019 degli Enti Locali al 31 Marzo 2019;

**DATO ATTO** che pertanto le aliquote e detrazioni in oggetto decorrono dal 1° gennaio 2019;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel quale è disciplinata altresì la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI ), così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 05.05.2016, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147, nonché l'art. 1, comma 14, L. 28.12.2015, n. 208;

**RILEVATO** che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68;
- nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del regolamento comunale della I.U.C., in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- le obbligazioni del possessore e del detentore hanno natura autonoma e nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

**TENUTO CONTO** che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento ;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento ;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**RITENUTO** necessario provvedere con la presente deliberazione, in base al comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Missione – Programma – Titolo	Costi
Illuminazione pubblica	08.01.01	€. 18.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione )	08.01.01	€. 8.270,00
Sgombero neve	08.01.01	€. =
Servizi socio assistenziali	12.07.01	€. 13.300,00
Anagrafe	01.02.01	€. 8.000,00
Totale servizi indivisibili		€. 47.570,00

**COPERTURA PERCENTUALE PREVISTA: 31,53**  
**GETTITO PREVISTO TASI 2019: 15.000,00**

**DATO ATTO** che restano confermate anche per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2018, come di seguito indicate :

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (A1 – A8 –A9)	1,4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad eccezione della cat. D/10) – delle categorie C/1 – C/3 – B/1 – A/10	1,4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole	1 per mille

**DI NON INTRODURRE** le riduzioni della TASI previste quale facoltà rimessa al Consiglio Comunale;

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 31,53 per cento.

**PRESO ATTO** delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge :

- Acconto : 16 giugno 2019
- Saldo : 16 dicembre 2019

**VISTI** i pareri in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile resi ai sensi dell'art. 49 della legge 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi Interessati

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**Con votazione unanime favorevole espressa palesamente**

#### **DELIBERA**

**DI CONFERMARE** per l'annualità 2019 le seguenti aliquote TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (A1 – A8 –A9)	1,4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (ad eccezione della cat. D/10) – delle categorie C/1 – C/3 – B/1 – A/10	1,4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole	1 per mille

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 31,53 per cento.

**DI CONFERMARE** altresì che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

**DI RINVIARE** per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 22.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 05.05.2016, per la parte disciplinante il Tributo per il Servizi Indivisibili (TASI);

**DI INVIARE** telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n' 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06.06.2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11.11.2013 e n° 4033 del 28/02/2014.

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il ° gennaio 2019;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to FIORENZA Franca

IL PRESIDENTE  
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Carmen CARLINO

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000)

N. 230 Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01 GIU 2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 01 GIU 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Carmen CARLINO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 01 GIU 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Carlino*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_